



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 61/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 21 aprile 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta di parere prot. n. 805 del 10 marzo 2015, proveniente dal Comune di **Sparone (TO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali in data 12 marzo 2015, prot. n. 1527;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Visto l'art. 6, co. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Alessandra Olessina;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Sparone (TO) ha chiesto a questa Sezione se la dicitura "procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015" utilizzata dalla Circolare n. 1 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie intenda riferirsi alla mera approvazione del bando di mobilità o all'approvazione del primo atto, utile o necessario e in ogni caso propedeutico per legge, costituente avvio della più ampia e complessa procedura di mobilità, destinata a culminare nell'approvazione del bando di mobilità, rappresentandone quest'ultimo solo l'atto conclusivo.

Il Sindaco spiega che il Comune intende procedere ad un'assunzione a tempo indeterminato a seguito del pensionamento di un'unità di personale avvenuta a fine 2014 e che ha già adottato, anteriormente al 1° gennaio 2015, tutte le delibere e le comunicazioni previste dalla normativa vigente propedeutiche all'approvazione del bando di mobilità, e precisamente: le delibere di G.C. di approvazione del piano triennale di azioni positive 2014-2016, di ricognizione per l'anno 2014 delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 165/2001, di rideterminazione della dotazione organica, di rideterminazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale, nonché la comunicazione alla Regione e al Dipartimento della funzione pubblica prevista dall'art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001.

CONSIDERATO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Parimenti si riscontra l'ammissibilità oggettiva, trattandosi di questione attinente alla corretta interpretazione ed applicazione di disposizioni finanziarie in materia di vincoli

assunzionali e spesa di personale, materia riconducibile alla contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

Nel merito la Sezione riscontra che il quesito posto dal Comune di Sparone riguarda l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 418 a 430, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento specifico alle procedure di mobilità volontaria, su cui risultano pendenti questioni di massima dinanzi alla Sezione Autonomie, sollevate sia dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia (cfr. deliberaz. nn. 85 e 87 del 2015), sia da questa Sezione (cfr. deliberaz. n. 26/2015).

Risulta, pertanto, necessaria l'individuazione di una soluzione uniforme, anche in relazione al disposto dell'art. 6, co. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti sospende l'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di Sparone (TO), in attesa della decisione sulle questioni di massima pendenti dinanzi alla Sezione Autonomie di questa Corte, sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia e da questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione comunale di Sparone (TO).

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 aprile 2015.

Il Relatore

F.to Alessandra Olessina

Il Presidente

F.to Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il **23/04/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Federico Sola